



# COMUNE DI TRAVERSETOLO

PROVINCIA DI PARMA

---

## ORDINANZA SINDACALE

---

N° 15 DEL 27/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.

### IL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTENENTE DISPOSIZIONI URGENTI EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA.

#### IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ss.mm.ii;

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

Visti, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020 e successivi, aventi ad oggetto: " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'art.32 della legge 23/12/1978 n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19", che dispone la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme."

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e, in particolare, l'art 10 che testualmente recita: " nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore";

Vista la nota n.17791 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, avente per oggetto "Covid-19, chiarimenti operativi su operazioni di polizia mortuaria" pervenuta in data 14/3/2020 al prot.4604, nella quale si esplicita che, in analogia interpretativa al contenuto del suddetto testo normativo, nei casi di infezione da SARS-CoV-2, una volta constatato il decesso, si possa procedere, anche prima del termine di osservazione di 24 ore, previa disposizione del Sindaco, alla chiusura della bara e alle esequie, dopo aver adempiuto alle disposizioni previste in caso di malattia infettiva-diffusiva;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista la legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 all'oggetto "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della città di Parma e della relativa provincia;

Considerato che l'obiettivo prioritario dei decreti finora emanati è quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, con l'imposizione di misure sempre più restrittive;

Preso atto che, a seguito della situazione di sempre maggiore criticità dovuta alla progressiva diffusione del virus COVID-19 e del crescente numero di decessi presso l'Ospedale Maggiore di Parma, si è creata una situazione di emergenza, segnalata dall'Azienda Ospedaliera, a causa dell'accumulo di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al virus;

Tenuto conto che la criticità segnalata, risulta in parte dovuta al fatto che una parte consistente dei feretri di defunti positivi da COVID-19 ha, ad oggi, una giacenza presso la Camera mortuaria prolungata ben oltre i tempi normali di svolgimento dei funerali, normalmente non superiori alle 72 ore, a causa principalmente della quarantena dei familiari del defunto;

Tenuto altresì conto che, a fronte delle riscontrate criticità dei forni crematori di eseguire le operazioni di cremazione nei termini ordinari e pertanto della riflessa problematica di conservazione dei feretri in camera mortuaria presso l'ospedale di Parma, così come nelle sale del commiato esistenti sul territorio nonché nelle camere mortuarie poste nei cimiteri comunali, si rende necessario adottare misure urgenti per la corretta e adeguata conservazione temporanea dei feretri;

Ritenuto che per le evidenti ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica connesse all'emergenza sanitaria in atto e allo stato di evoluzione del contagio da COVID -19 si rende necessario adottare una serie di misure legate complessivamente alla gestione dei servizi cimiteriali, dando atto che le stesse rispettano il dettato dell'articolo 35 del D.L. n. 9/2020 in quanto coerenti con le misure statali e regionali adottate per fronteggiare le emergenze e frutto delle specifiche esigenze locali di tutela scaturenti dallo stato di emergenza indicato;

Richiamati i comma 4 e 5, dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) Fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali la RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI nei casi di infezione da SARS-CoV-2 (COVID-19) stabilendolo in 15 ore, limite minimo di osservazione stabilito dall'art. 4, comma 5, del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria citato;
- 2) la prosecuzione della CHIUSURA AL PUBBLICO di tutti i cimiteri comunali già prevista dal Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n.45 del 21/03/2020, fino alla durata ed efficacia delle ordinanze ministeriali e regionali (fatte salve le eccezioni riportate di seguito), al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini ritenendo che la frequenza delle visite alle aree cimiteriali possa favorire assembramenti di persone, espressamente vietati dalle disposizioni ministeriali e regionali ad oggi vigenti, garantendo comunque l'erogazione dei servizi istituzionali di gestione dei servizi cimiteriali quali il trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione di feretri;
  - in DEROGA a quanto sopra, è consentito, al momento del ricevimento del feretro, l'accesso ai cimiteri comunali soltanto ad un numero ristretto di persone (non superiore a 5) che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione;
  - la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni, prima di aprire il cimitero per la funzione, verifichi il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali ordinarie e straordinarie vigenti, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza nonché si accerti dell'impossibilità di formazione di assembramenti;

- la ditta incaricata dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali verifichi il rispetto del mantenimento del distanziamento minimo di 1 metro tra le persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali ove ritenuto necessario;

3) Nelle camere mortuarie poste presso i cimiteri comunali, possono temporaneamente SOSTARE i feretri che, per cause di forza maggiore, non possono avere immediata sepoltura o cremazione.

Tale deposito non può superare la durata di cinque giorni, fino al 30/04/2020. Dopo tale data e fino al 30/09/2020, in previsione di un probabile aumento della temperatura, il periodo di sosta si riduce ad un massimo di tre giorni.

In difetto si disporrà l'immediata traslazione del feretro, procedendo ad una tumulazione temporanea a spese della famiglia.

Le caratteristiche del feretro dovranno essere tali da garantire il tassativo rispetto delle vigenti normative, anche di carattere igienico sanitario;

#### RACCOMANDA

alle imprese di onoranze funebri incaricate dalle famiglie di defunti positivi al COVID-19 di attivarsi per espletare le pratiche di trasporto e sepoltura immediatamente dopo la scadenza del periodo di osservazione della salma e comunque non oltre le 72 ore dal decesso, al fine di evitare ritardi nella calendarizzazione dei funerali;

#### DISPONE

di autorizzare, data ad oggi la discreta disponibilità di loculi liberi presso i cimiteri comunali, la TUMULAZIONE TEMPORANEA per il periodo strettamente necessario alla cremazione presso gli impianti a ciò deputati - e comunque non superiore a trenta giorni - dei feretri che in attesa di cremazione non trovano altre e idonee modalità di conservazione;

la struttura del feretro e la qualità dei materiali deve essere quella prevista per la tumulazione (art.10 del Regolamento comunale);

l'utilizzo della sepoltura provvisoria è autorizzato, per il periodo necessario e saranno poste a carico dei famigliari dei defunti unicamente le spese di tumulazione e successiva estumulazione;

il Comune provvederà direttamente all'assegnazione d'ufficio del loculo disponibile;

scaduto il termine l'interessato dovrà provvedere allo spostamento del feretro; in caso di inerzia si provvederà alla notifica di formale diffida a provvedere nel termine di 30 giorni i quali se saranno inutilmente scaduti determineranno la condizione dell'immediata traslazione ad opera del Comune il quale verrà inumato in campo comune, attivando contestualmente rivalsa nei confronti dei famigliari per le spese sostenute dall'Ente.

#### AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p., salvo ogni ulteriore e più grave reato; verrà, altresì, applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7 bis del D.lgs 267/2000;

#### DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale on line per 15 giorni, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

dispone inoltre che la presente ordinanza venga comunicata:

alla Prefettura di Parma

alla Questura di Parma

al Comando dei Carabinieri del Comune di Traversetolo

alle imprese funebri accreditate ad operare sul territorio comunale

Traversetolo, li 27/03/2020

*firmato digitalmente*  
**IL SINDACO**  
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT  
SPA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
, 27/03/2020  
L' addetto  
F.to Monica Maura